

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4857

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MONTANTI, RIPAMONTI, RUFFINI, BRANDI, DI PIAZZA

Presentata l'8 febbraio 1968

Modifiche alla legge 13 luglio 1965, n. 893,
concernente l'Ente acquedotti siciliani

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Con la legge 13 luglio 1965, n. 893, stabilendo che spettava all'Ente acquedotti siciliani (EAS) provvedere alle incombenze di cui alla cosiddetta legge Tupini nell'interesse dei comuni dell'isola che intendevano provvedere alla esecuzione delle opere dirette a migliorare l'approvvigionamento idrico delle popolazioni, si volle — e ciò riguardava i comuni i cui acquedotti non erano ancora stati trasferiti in gestione allo Stato e per questo all'EAS — mettere a disposizione dei comuni stessi un ente specializzato nella progettazione ed esecuzione di un tale tipo di opere, con un'esperienza quasi trentennale.

In realtà, però, sono stati ben pochi i comuni che si sono avvalsi di tale possibilità e perdurano, pertanto, gli inconvenienti derivanti da una progettazione e direzione delle opere non specializzata né qualificata. Il caso di Licata ne costituisce la drammatica riprova.

Per altro si è certamente acuita l'esigenza che è alla base dell'istituzione dell'EAS: gli acquedotti richiedono una costante, onerosa e specialistica opera di manutenzione, pena un veloce e rovinoso disfacimento degli impianti, che vanificherebbe ingenti sforzi e investimenti; a ciò va aggiunto — e l'ultima riprova è il piano generale degli acquedotti — che il problema dell'approvvigionamento

idrico delle popolazioni non può essere affrontato e risolto per singoli comuni, ma con visione necessariamente (sia tecnicamente che economicamente) più ampia, che supera, pertanto, competenza e possibilità dei comuni.

Né, peraltro, come un'ormai lunghissima esperienza riprova, la forma consorziale vale a superare tali inconvenienti: in realtà la situazione gravemente deficitaria, specie dei comuni isolani, si risente negativamente sulla capacità operativa e di disponibilità di quadri tecnici adeguati, sicché, pur riunendosi in consorzio, i loro sforzi non sono in ogni caso sufficienti (talvolta, addirittura, esasperano gli aspetti negativi).

In tale situazione, ad evitare dispersione di interventi, appare opportuno concentrare nell'EAS — che, quasi in esclusiva, esegue i grandi lavori della Cassa per il Mezzogiorno nel settore — i finanziamenti che il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere sugli stanziamenti della cosiddetta legge Tupini per quanto riguarda costruzione, ampliamenti, miglioramenti acquedotti e reti interni (e reti fognanti).

In tal modo si ottiene anche di coordinare sul piano operativo gli interventi straordinari della Cassa per il mezzogiorno e quelli ordinari di competenza, nel settore, del Ministero dei lavori pubblici, in modo che i lavori sulle reti interne vengano effettuati in

relazione alle opere di adduzione, ad evitare, come purtroppo accade, che gli sforzi e gli investimenti per la captazione e il trasporto dell'acqua siano resi inutili dal pessimo stato delle reti di distribuzione.

Altro aspetto saliente del provvedimento in parola, è rappresentato dalla certezza e del contributo statale e della concessione del mutuo, il che permetterà all'Ente di tracciare ed eseguire un programma annuo (soggetto all'approvazione del Ministero di vigilanza) che consentirà di migliorare notevolmente, e gradualmente portare a soluzione, uno dei più gravi problemi per lo sviluppo

ed il miglioramento delle condizioni civili della popolazione dell'isola.

Il contributo integrativo della regione siciliana per il concorso nell'ammortamento del mutuo, mentre da un lato assicura la Cassa depositi e prestiti per quanto attiene alle garanzie del credito, rappresenta il concorso della regione per la soluzione del problema. Il provvedimento che si sottopone all'esame, limitandosi ad impegnare una parte degli stanziamenti già previsti per la cosiddetta legge Tupini (3 agosto 1949, n. 589), non comporta nuove spese a carico del bilancio dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A modifica dell'articolo unico della legge 13 luglio 1965, n. 893, è concesso all'Ente acquedotti siciliani un contributo costante per 35 anni, nel limite di impegno di lire 250 milioni per ogni esercizio finanziario, nella misura di cui al n. 1 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

L'Ente acquedotti siciliani presenta, per l'approvazione, al Ministero dei lavori pubblici, entro il mese di gennaio di ogni anno, un programma di lavori relativo alle opere di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 19 gennaio 1942, n. 24.

La Cassa depositi e prestiti concede all'Ente acquedotti siciliani, per ogni esercizio finanziario, mutui per l'importo di lire 5 miliardi, dietro cessione del contributo statale di cui al primo comma del presente articolo e del contributo integrativo della Regione siciliana.

ART. 2.

All'onere derivante dalla disposizione di cui al primo comma dell'articolo 1 si farà fronte con gli stanziamenti annualmente previsti per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni.